III

*(Atti preparatori)*

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

**del 1º dicembre 2020**

**relativo al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano**

**(CON/2020/31)**

(2020/C 452/01)

### Introduzione e base giuridica

In data 3 novembre 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE) ([1]) (di seguito, la «raccomandazione»). La BCE è competente a formulare un parere in forza dell'articolo 219, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

### 1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La raccomandazione propone modifiche limitate alla decisione 98/683/CE del Consiglio ([2]), allo scopo di prevedere espressamente la possibilità per la Francia e i pertinenti paesi terzi dell'*Union économique et monétaire ouest-africaine* (Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale, UEMOA), della *Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale* (Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale, CEMAC) e delle Comore di concludere nuovi accordi, che sostituiscano interamente quelli esistenti, di cui alla decisione 98/683/CE del Consiglio, piuttosto che modificare tali accordi esistenti. La raccomandazione prevede altresì l'eventuale modifica della denominazione delle valute dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore.

1.2. La BCE rileva che gli accordi esistenti che riguardano il tasso di cambio tra la Francia e l'UEMOA, la CEMAC e le Comore [che sono attualmente in vigore] assicurano la convertibilità a parità fissa tra l'euro e le valute dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore. Ai sensi di tali accordi, la garanzia di convertibilità è basata su un impegno di bilancio del Tesoro francese e non su un impegno da parte della Banque de France. Come affermato nei considerando della decisione 98/683/CE del Consiglio ed evidenziato in precedenza dalla BCE, è improbabile che tali accordi abbiano un impatto significativo sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro, in tali accordi non vi è alcunché che implichi l'obbligo per la BCE o per le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali di sostenere la convertibilità di tali valute; e modifiche agli accordi esistenti non faranno sorgere obblighi a carico della BCE o delle banche centrali nazionali ([3]).

([1]) COM/2020/658 final.

([2]) Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1998, relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE) (GU L 320, del 28.11.1998, pag. 58).

([3]) Cfr. il considerando 7 della decisione 98/683/CE del Consiglio; cfr. altresì il paragrafo 3 del parere della BCE CON/1998/37. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex.

2. **Osservazioni specifiche**

2.1. La BCE rileva che la raccomandata sostituzione dei riferimenti al franco CFA con i riferimenti al termine generico «valuta» delle rispettive aree valutarie riflette la potenziale modifica della denominazione del franco CFA e del franco delle Comore nei nuovi accordi da concludersi tra la Francia e i pertinenti paesi terzi.

2.2. Ai sensi della decisione 98/683/CE del Consiglio, la Francia è autorizzata a negoziare e concludere modifiche ai suoi accordi esistenti con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore. Nella raccomandazione si propone che la Francia debba essere altresì autorizzata, con l'approvazione del Consiglio, a sostituire tali accordi esistenti. La BCE ravvisa che le limitate modifiche alla decisione 98/683/CE del Consiglio proposte dalla raccomandazione non alterano in altro modo il regime giuridico istituito dalla decisione del Consiglio. A tal proposito, la raccomandazione non propone alcuna alterazione delle disposizioni della decisione 98/683/CE del Consiglio in merito al ruolo consultivo della BCE per le future modifiche della natura e della portata di tali accordi, né riguardo al diritto della BCE di essere informata circa l'attuazione di tali accordi, nonché delle modifiche che non ne alterano la natura e la portata.

Il presente parere sarà pubblicato su EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1º dicembre 2020.

*La presidente della BCE*
Christine LAGARDE